



*Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari*

## **CAPITOLATO NORMATIVO**

**SERVIZIO FINANZIARIO  
RELATIVO ALLA  
CONTRAZIONE DI UN MUTUO CHIROGRAFARIO,  
PER LA PROVINCIA DI BRESCIA, DELLA DURATA DI ANNI TRENTA**

*CPV 661130000-5 Servizi di concessione di credito*

**CIG. 8683483CD9**

## S O M M A R I O

Art. 1. OGGETTO .....	3
Art. 2. TIPOLOGIA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	3
Art. 3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	4
Art. 4. STIPULA DEL CONTRATTO. REGIME FISCALE E SPESE .....	5
Art. 5. DURATA.....	5
Art. 6. TASSO APPLICABILE .....	5
Art. 7. EROGAZIONE MUTUO.....	5
Art. 8. AMMORTAMENTO E PRE-AMMORTAMENTO.....	6
Art. 9. RITARDATO PAGAMENTO – INTERESSI DI MORA.....	6
Art. 10. ESTINZIONE ANTICIPATA.....	6
Art. 11. VARIANTI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	7
Art.12. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	7
Art.13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....	7
Art.14. CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE.....	8
Art.15. NORME DI RINVIO.....	8

## ART. 1. OGGETTO

1. Il presente Capitolato disciplina il rapporto contrattuale tra la Provincia di Brescia e l'Operatore economico (nel prosieguo denominato anche "Aggiudicatario"), risultato aggiudicatario nell'esperimento della procedura di gara ad evidenza pubblica avente per oggetto l'affidamento del "Servizio finanziario relativo alla concessione di un mutuo di anni trenta".

2. Tale mutuo, è destinato a finanziare l'acquisto di immobile da destinare a deposito per il Settore Strade ed altre attività accessorie dell'ente. Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 30.11.2020 sono state definite le linee di indirizzo per procedere all'acquisto del medesimo immobile sito in Roncadelle Bs via Padana Superiore n. 71 al prezzo complessivo di € 6.500.000,00 + Iva 10% totale € 7.150.000,00 con esercizio dell'opzione della permuta dell'immobile sito in Brescia Piazzetta Beato Tovini al valore di € 615.000,00. Tale acquisto è così finanziato: mezzi propri pari ad € 1.300.000,00 alienazione immobili pari a €. 615.000,00 ed assunzione mutuo pari ad € 5.235.000,00.

3. Il mutuo ha le seguenti caratteristiche:

- Mutuo chirografario
- Importo da finanziare: € 5.235.000,00
- Finalità: acquisto di immobile da destinare a magazzino e deposito per il Settore Strade ed altre attività accessorie dell'ente
- Durata periodo ammortamento: 30 anni
- importo complessivo negoziabile pari ad € 541.411,97 (calcolato al tasso applicato da Cassa Depositi e Prestiti Spa pari ad 1,17% periodo di riferimento dal 26/03/2021 al 01/04/2021) + Euribor 6 mesi alla data del 29/03/2021
- Tasso variabile = EURIBOR 6 MESI + Spread
- Periodicità dei canoni: rata posticipata, semestrale, rate costanti

- Estinzione anticipata totale o parziale: senza penalità

## ART. 2. TIPOLOGIA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante espletamento di una procedura aperta, sopra soglia di rilievo comunitario, ai sensi degli artt. 17 co. 1 lett f) 35 e 60 del D.lgs. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett b) del Codice dei contratti, l'aggiudicazione avverrà con il criterio **del minor prezzo inteso come minor spread offerto** dal concorrente da sommare all'Euribor a 6 mesi per le operazioni a tasso variabile della durata di trent'anni. Lo spread dovrà essere comunque inferiore al valore del tasso applicato da Cassa Depositi e Prestiti Spa per le medesime operazioni a tasso variabile, pari a 1,17% riferito alla data dal 26/03/2021 al 01/04/2021.

L'aggiudicazione definitiva avverrà solo dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023.

3. In caso di parità dell'offerta si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

4. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ovvero di non aggiudicare qualora le offerte risultino irregolari o inammissibili, come previsto dall'art. 59 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;

## ART. 3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed in possesso dei seguenti requisiti:

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

2. Nel caso di banche autorizzate in Italia o succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica è necessaria:

- l'iscrizione negli appositi Albi ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), nonché l'autorizzazione all'attività bancaria ex art.14 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i.;

- esercizio dell'attività bancaria e di concessione credito alle opere pubbliche ai sensi degli articoli 10 e 42 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i.;

3. Per le banche comunitarie, è necessaria l'esistenza delle condizioni di cui all'art.16 comma 3 del D.Lgs. 385/93 e s.m.i., ovvero analoghe iscrizioni agli Albi ed autorizzazioni degli stati membri.

4. Per le banche extracomunitarie, è necessaria l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 16 comma 4 del D.Lgs. 385/93 e s.m.i..

5. Nel caso di gruppi bancari, è necessaria l'iscrizione all'albo di cui all'art.64 del D.Lgs. 385/93 e s.m.i..

6. Nel caso di intermediari finanziari, è necessaria l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 e s.m.i..

La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). In caso di mancato riscontro del sistema AVCPASS, l'Azienda si riserva tuttavia di effettuare i controlli con le modalità ordinarie previste dalla normativa vigente.

In caso di partecipazione di R.T.I. o di consorzio i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da tutti gli Istituti partecipanti al raggruppamento od al consorzio, che partecipano alla presente gara. Ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni dell'art. 47 del medesimo decreto. In tal caso nell'offerta dovranno essere indicate le percentuali di mutuo che saranno erogate da ciascun Istituto/Azienda di credito partecipante al raggruppamento/consorzio;

## **ART. 4. STIPULA DEL CONTRATTO. REGIME FISCALE E SPESE**

1. La stipulazione del contratto sarà subordinata alla verifica dell'assenza di qualsiasi spesa aggiuntiva a carico dell'ente aggiudicatore al di fuori dello spread onnicomprensivo offerto in sede di gara.

2. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante entro 60 giorni dalla determinazione di aggiudicazione. Qualora non si addivenisse all'aggiudicazione definitiva della gara, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di non provvedere al perfezionamento del contratto di mutuo.

3. Il contratto, è soggetto al regime fiscale stabilito dal DPR 29 settembre 1973, n.601 e successive modificazioni.

4. Le spese di stipula del contratto, nonché quelle di qualsiasi genere inerenti e conseguenti, comprese quelle per la copia in forma esecutiva da consegnare all'Aggiudicatario e per tutte le altre copie autentiche occorrenti, sono a carico dell'Aggiudicatario, che vi provvederà direttamente.

## **ART. 5. DURATA**

1. Il contratto avrà la durata di anni 30 (trenta) con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

## **ART. 6. TASSO APPLICABILE**

1. Il tasso applicabile al mutuo sarà pari alla somma tra lo spread offerto dall'Aggiudicatario ed il parametro di riferimento EURIBOR 6 mesi, rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi indicato con (3) tre cifre decimali.
2. Qualora l'offerente intenda applicare spese d'istruttoria, di incasso rata, di gestione, accessorie, di garanzia o altro genere, le stesse dovranno obbligatoriamente essere ricomprese nello spread offerto.

## **ART. 7. EROGAZIONE MUTUO**

1. L'importo del mutuo dovrà essere interamente erogato, con versamento sul conto corrente bancario indicato dalla Provincia di Brescia presso la banca che svolge la funzione di Tesoriere, dal giorno concordato con la Provincia di Brescia in sede di stipula del contratto di mutuo.

## **ART. 8. AMMORTAMENTO E PRE-AMMORTAMENTO**

1. La Provincia di Brescia provvederà al rimborso del mutuo mediante il pagamento di rate semestrali costanti posticipate, ciascuna comprensiva di una quota capitale e una quota dell'interesse al tasso applicabile (determinato con le modalità di cui all'art.7), con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
2. L'ammortamento (prima rata) decorrerà dal 01.01.2022.
3. Il piano di ammortamento definito dall'Aggiudicatario verrà allegato al contratto, e da esso risulterà il capitale residuo che viene a determinarsi, semestre per semestre, a seguito dell'ammortamento.
4. Inoltre, unitamente alla prima rata di ammortamento, verranno corrisposti gli interessi di pre-ammortamento sull'importo erogato, calcolati allo stesso tasso applicabile al mutuo, con decorrenza dal giorno successivo all'erogazione e termine il giorno precedente all'inizio dell'ammortamento.
5. L'Aggiudicatario invierà inoltre alla Provincia di Brescia e al Tesoriere della stessa, almeno 60 giorni prima della scadenza, gli avvisi di pagamento nei quali dovranno essere debitamente specificate le componenti (capitale e interessi) da pagare alla scadenza di ciascun semestre.

## **ART. 9. RITARDATO PAGAMENTO – INTERESSI DI MORA**

1. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale per qualunque causa delle somme dovute ai sensi del precedente articolo, ovvero di qualsiasi altra somma dovuta ai sensi del presente contratto alle scadenze stabilite, sono dovuti dal tesoriere della Provincia alla Banca, dalla data della scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa), oltre alle somme insolute, anche gli interessi di mora.
2. Il tasso al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari, per ciascun mese o frazione di mese compresi nel periodo di mora, al maggior tasso EURIBOR ad 1 mese rilevato nel mese precedente, maggiorato di 2 (due) punti percentuali annui con il limite minimo del tasso contrattuale e con il limite massimo del tasso-soglia relativo agli interessi di mora pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 108/96.

3. I suddetti interessi di mora saranno calcolati per i giorni effettivamente trascorsi sulla base dell'anno commerciale di 360 giorni.

4. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della Legge 24.1.1962 n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

5. Al pagamento degli interessi di mora è altresì obbligato, in solido con il proprio Istituto Tesoriere, l'Ente mutuatario.

## **ART. 10. ESTINZIONE ANTICIPATA**

1. La Provincia di Brescia quale ente mutuatario ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il suo debito senza alcun indennizzo a suo carico – con preavviso mediante PEC che la Banca mutuante dovrà ricevere almeno 30 giorni prima della data prevista per l'estinzione, a condizione che:

- la Provincia di Brescia risulti in regola con ogni obbligo dipendente dal presente contratto;
- il rimborso anticipato sia eseguito in coincidenza con una delle scadenze fissate per il pagamento di una rata.

2. La facoltà di estinzione anticipata del mutuo potrà essere esercitata durante tutto il periodo di ammortamento.

3. L'estinzione parziale anticipata comporta la riduzione proporzionale dell'importo delle rate residue e non incide sulla durata dell'operazione così come originariamente pattuita.

4. A seguito dell'esercizio della facoltà, la Provincia di Brescia dovrà rimborsare all'Istituto, al momento dell'estinzione anticipata, un importo coincidente alla quota capitale estinta anticipatamente, maggiorato degli interessi maturati sulla citata quota capitale sino alla data di estinzione anticipata, senza alcun onere aggiuntivo ulteriore a proprio carico.

5. Conseguentemente all'estinzione anticipata del mutuo, l'Istituto aggiudicatario dovrà impegnarsi alla liberazione delle entrate proprie della Provincia di Brescia concesse in delegazione, nella misura delle rate dell'ammortamento per le quali vi è stata l'estinzione anticipata del capitale.

## **ART. 11. VARIANTI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

1. Non sono ammesse varianti né offerte condizionate. Non è prevista la facoltà di presentare offerte parziali per una parte del servizio.

2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, se non nelle ipotesi contemplate dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016. È vietata la cessione di contratto senza l'espressa autorizzazione da parte di questa Stazione Appaltante.

3. Non è ammessa alcuna forma di subappalto in quanto incompatibile con la natura del servizio.

## **ART. 12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'Aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

## **ART. 13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1.I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla Provincia di Brescia la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall'aggiudicazione.

2.I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dal citato Regolamento. I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Provincia di Brescia che cura il procedimento di gara, dall'Autorità di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Brescia.

3.L'aggiudicatario si obbliga a mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i dati trattati ai fini dell'esecuzione del servizio, nel rispetto della disciplina vigente.

## **ART. 14. CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

1. Tutte le controversie tra le parti – così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.

2. In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

## **ART.15. NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o negli altri documenti di gara, si rinvia alla disciplina contenuta nel Testo Unico bancario e connesse norme attuative nonché, alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D.Lgs 50 del 18/04/2016 per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.